DIRITTO PENALE

DAL CODICE ROCCO AL CODICE ROSSO

IL CODICE ZANARDELLI

Il Codice Zanardelli, entrato in vigore il 1º gennaio 1890, sostituì il codice penale sabaudo promulgato dal re Carlo Alberto di Savoia nel 1839 ed entrato in vigore nel 1840

Solo con il Codice Zanardelli si raggiunge la effettiva unificazione legislativa del Regno. In alcune parti riprendeva norme del Codice Napoleonico, promulgato più di 80 anni prima, si trattava comunque di un codice penale avanzato rispetto ai precedenti

Questo codice aboliva la pena di morte(che era ancora in vigore nei principali Stati europei) per tutti i reati, con l'eccezione di alcuni reati militari in tempo di guerra, e consentiva la libertà di sciopero, in condizioni non-violente, non ammetteva l'estradizione (neppure dello straniero) per i reati politici, eliminò i lavori forzati, abbassò le pene, previde le attenuanti generiche, proibì l'imputazione dei minorenni (tra i 14 e i 18 anni, prima invece giudicabili), tranne nel caso fossero ritenuti dal tribunale capaci di intendere e volere al livello di un adulto

LE DONNE NEL CODICE ZANARDELLI

La condotta del marito era punita come reato nel caso in cui il medesimo teneva un comportamento lesivo dell’interesse superiore dell’ordine nella famiglia. Così il legislatore aveva previsto la fattispecie del ***concubinato,*** quando il marito conduceva, presso la residenza familiare o pressa un altra dimora nota a tutti, una donna che conviveva con lui come se fosse stata un’altra moglie.

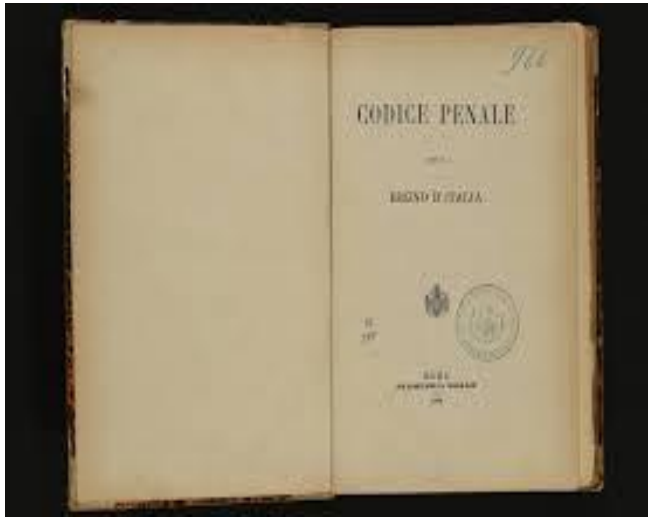

Per la punizione della moglie era sufficiente un qualsiasi approccio fisico (anche un semplice bacio o abbraccio) con un altro uomo, mentre per la punizione del marito era richiesta una vera e propria relazione more uxorio.

Il **codice Zanardell**i non adottò il termine stupro, ma fece sua l’espressione del codice toscano “violenza carnale” punendolo con la reclusione da tre a dieci anni. Il reato fu inserito tra i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e, accogliendo una concezione che valorizzava in qualche modo la determinazione della donna, non prevedeva lo stupro mediante promessa di matrimonio.

IL CODICE ROCCO

In epoca fascista, molte norme del codice Zanardelli furono di fatto disattese e nel 1930 si arrivò alla formale soppressione del Codice, sostituito dal Codice Rocco dal nome del ministro di Grazia e giustizia Alfredo Rocco, che ricoprì l’incarico dal 1925 al 1932.

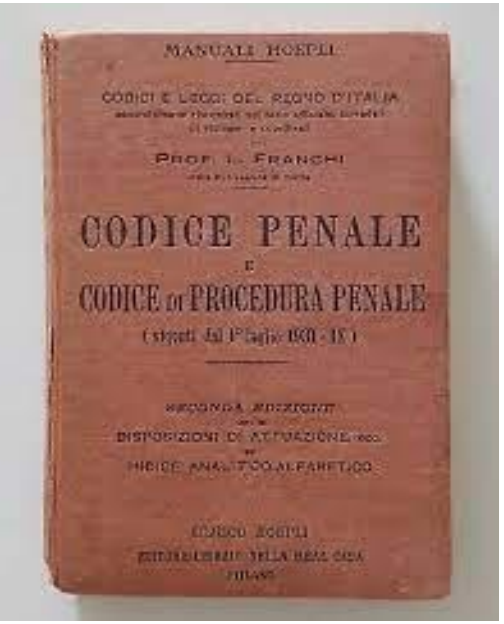

L’impianto marcatamente più repressivo era idoneo a soddisfare le esigenze di “sicurezza” anteposte con decisione dal regime fascista rispetto ad altre connesse con la libertà dei cittadini e con i diritti umani in generale. Ed in tale contesto apparve del tutto coerente il ripristino della pena di morte.

LE DONNE NEL CODICE ROCCO

Per quanto riguarda le norme sui delitti a sfondo sessuale, casi emblematici sono costituiti da due istituti : il matrimonio riparatore e il diritto d’onore, entrambi aboliti soltanto nel 1981 (legge 442).

Articolo 544 «[…] il matrimonio che l’autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali».

Articolo 587: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all’ onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni».

IL DIRITTO D’ONORE

Il tema dell’onore ritorna anche nel matrimonio riparatore, ovvero la possibilità per chi commetteva uno stupro di sposare la sua vittima, annullando così il reato e, insieme, la “vergogna” della donna.

Nel caso in cui avesse avuto rapporti prima di sposarsi, questo “crimine” poteva essere “riparato” con il matrimonio. Se però l’uomo non avesse potuto adempiervi, la famiglia poteva vendicarsi in diversi modi, ricorrendo anche alla sua uccisione.

Fino al 1996, lo stupro era ufficialmente considerato un delitto contro la morale pubblica e il buon costume, e non già contro la libertà personale e l’autodeterminazione sessuale della donna

Alfredo Rocco

DELITTI PER CAUSA D’ONORE

Reati di ingiuria, percosse e lesioni personali sono stati a lungo coperti dall’ombrello protettivo di uno *ius corrigendi* a favore dei mariti nei confronti delle mogli (oltre che a favore dei genitori nei confronti dei figli), fino alle soglie della riforma del diritto di famiglia del 1975

Sopravvissero, fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975,i **delitti per causa d’onore.**

Così, se il marito uccideva la moglie «nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale, era punito – non già con la reclusione da 24 a 30 anni prevista in generale per l’uxoricidio (artt. 575 e 577 co. 2 c.p.) – ma con una pena quasi ridicola, la reclusione da 3 a 7 anni, per giunta quasi mai scontata in carcere per l’incidenza di diminuenti e per la prassi dell’indulto: davvero una sorta di “divorzio all’italiana”, come lo bollò Pietro Germi nel suo graffiante film con Marcello Mastroianni del 1961.

L’ ADULTERIO

Inoltre con i delitti di **adulterio** (art. 559 c.p.) e di **concubinato** (art. 560 c.p.), lo Stato si arrogava il diritto di intervenire con l’arma della pena per regolare faccende esclusivamente private ed esercitava tale presunto diritto in forme ampiamente discriminatorie

La moglie fedifraga, infatti, era punita anche solo per un singolo episodio di adulterio; il marito, invece, poteva tranquillamente “cornificare” la moglie, purché avesse l’accortezza – per dirla con le parole dell’art. 560 c.p. – di non tenere la sua «concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove».

Solo alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso tali delitti sono stati finalmente espunti
dalla nostra legislazione grazie a due interventi della Corte costituzionale

LA PROSTITUZIONE

La regolamentazione del sesso a pagamento in Italia è durata parecchi decenni.

Cavour nel 1859 autorizzò l’apertura di case controllate dallo Stato per l’esercizio della prostituzione in Lombardia.

Nascono le “case di tolleranza” (perché tollerate dallo Stato)

Furono fissate le tariffe, la necessità di una licenza per aprire una casa, le tasse da pagare e istituiti controlli medici sulle prostitute per contenere le malattie veneree.

Non si potevano aprire case di tolleranza in prossimità di luoghi di culto, asili e scuole.
Le persiane dovevano restare chiuse (da qui il nome “case chiuse”).

In Italia la prostituzione è definita come scambio di servizi sessuali per denaro ed è lecita, mentre è illegale ogni altra attività collaterale come il favoreggiamento, lo sfruttamento, l'organizzazione in luoghi chiusi ed il controllo in generale da parti terze.

LA LEGGE MERLIN

Il fascismo non era contrario alle case di tolleranza. La tutela sanitaria fu anzi uno dei cavalli di battaglia del fascismo: non più prostitute sulle strade, ma al sicuro, nei casini.

Così, il 25 marzo 1923, arrivò la legge che imponeva i rapporti periodici igienico-sanitari per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche, quelli amministrativi e quelli di ordine pubblico.

Il 20 settembre 1958 entra in vigore la legge numero 75 (conosciuta come “legge Merlin”, perché voluta dalla deputata socialista, prima firmataria) che pose fine alla regolamentazione della prostituzione in Italia, chiudendo le case di tolleranza.

Settecento casini (questo era il nome) furono chiusi, lasciando senza lavoro quasi 3 mila prostitute.

IL CODICE ROCCO E L’ABORTO

Il 19 ottobre 1930 l’aborto divenne ufficialmente **un reato contro «l’integrità e la sanità della stirpe»**.

A differenza del precedente *Codice Zanardelli* (1889), che definiva l’aborto un reato «contro la persona», il fascismo introduceva una novità significativa: la **dimensione pubblica** attribuita al reato, così inteso in quanto minaccia al patrimonio demografico dello stato.

Era il ***Codice Rocco*** fascista a stabilirlo, precisamente agli articoli 545-555 del Titolo Decimo: in caso di aborto procurato senza il consenso della donna, il responsabile veniva punito con la **reclusione da sette a dodici anni**

Nel caso in cui la donna fosse consenziente, lei e l’esecutore dell’aborto venivano puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Nel caso in cui fosse **la donna stessa** esecutrice del proprio aborto, incorreva in una pena dai due ai quattro anni.

LA LEGGE 194/78

Ottenuta dopo le battaglie civili degli anni settanta, la legge 194 ‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza’ è stata approvata il 22 maggio 1978, sancendo il diritto di un aborto pubblico e gratuito.

Da una parte c’era la proposta dei Radicali su una piena liberalizzazione dell’aborto di cui si proponeva l’estensione anche nelle case di cura private.
Dall’altra i due quesiti posti dal Movimento per la Vita: uno ‘massimale’ sull’abrogazione della legge 194, e l’altro ‘minimale’ che chiedeva di riconoscere e legittimare solo l’aborto terapeutico, cancellando gli articoli che invece tutelavano l’autodeterminazione della donna.

Tre anni dopo, esattamente il **17 maggio 1981**, gli italiani sono stati chiamati al voto per i due **referendum abrogativi** che volevano modificare la legge.

Gli italiani alle urne respinsero tutti i quesiti - sia quello radicale con l’88,4% dei no che quello del Movimento per la Vita col 68% - **scegliendo di preservare la legge** che consentiva nei primi 90 giorni di gestazione l’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica, tra il quarto e il quinto mese solo per motivi di natura terapeutica, e ai medici l’obiezione di coscienza.

PERCORSO NORMATIVO

Un lungo cammino di contrasto alla violenza contro le donne è stato percorso.
Nel 1968 venne abrogato il reato di adulterio applicato solo alle donne.

Il 1° dicembre 1970 fu approvata la legge sul divorzio.
Con la legge 151 del 1975 venne poi varato un nuovo diritto di famiglia, con il riconoscimento della parità giuridica dei coniugi, della parità tra figli naturali e figli legittimi, della comunione dei beni.
Il 22 maggio 1978 fu la volta della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza

Si dovette invece aspettare il 1996 perché la violenza sessuale (stupro) fosse riconosciuta come reato contro la persona e non più contro la morale.

Gli interventi normativi del 2001 e del 2009 sono dedicati ai maltrattamenti domestici e allo stalking, il decreto legge n. 93 del 2013 al femminicidio.

Nel 2018 sono state introdotte norme in favore degli orfani per crimini domestici ed è recente l'introduzione del c.d "Codice Rosso" che modifica il codice penale e quello di procedura penale, rafforzando la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere e domestica.

LEGGE ANTI-STALKING

La legge del 2009 prevede il nuovo delitto di atti persecutori, il c.d. *stalking* (art. 612 *bis* c.p.)., la nuova fattispecie di reato risulta quanto mai opportuna perché consente di punire condotte che prima sfuggivano e venivano ricondotte ad altre figure di reato

Oltre al nuovo reato in sé, di grande interesse risultano anche **alcune previsioni di "contorno"**.

Si pensi, ad esempio, all'obbligo, posto a carico delle forze dell'ordine, di fornire alla vittima tutte le **informazioni relative ai centri antiviolenza** presenti sul territorio e, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, di metterla in contatto con tali centri antiviolenza (art. 11).

Si pensi, altresì, all'istituzione di un **numero verde nazionale** per le vittime di atti persecutori

In Italia, circa una donna su tre (per la precisione, il 31,5%) ha subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 77% delle vittime di stalking è donna; oltre un quarto degli omicidi dolosi commessi ogni anno ha, per vittima, una donna.

Altre norme anti-stalking

Altri **strumenti preventivi o cautelari** sono contenute nella legge n. 38 del 2009, destinati ad impedire la commissione o la ripetizione degli atti persecutori.

Con l’art. 8 viene introdotta la misura dell’**ammonimento**, la cui emanazione precede la stessa proposizione della querela, una sorta, di «avviso orale»

Dopo la querela, e nelle more del processo, la persona offesa può invece beneficiare della protezione assicuratale da alcune innovative **misure cautelari**, con cui si cerca di evitare di esporla a nuovi contatti pericolosi con il presunto aggressore.
La legge del 2009, infatti, non solo estende all’imputato del delitto di atti persecutori l’applicabilità dell’**allontanamento immediato dalla casa familiare** ma inaugura altresì una nuova misura cautelare **di protezione**, ovverosia il **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**

LA LEGGE SUL FEMMINICIDIO DEL 2013

Un ulteriore importante passo nella protezione offerta in ambito penale alla donna dalle violenze dell'uomo, è stato poi compiuto con la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante (tra l'altro) «disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere».

La riforma del 2013 ridefinisce alcuni profili dei delitti di violenza sessuale, di atti persecutori e di maltrattamenti: se ne amplia l'ambito di applicazione, e se ne aggravano le pene con riferimento ad alcune ipotesi in cui viene in rilievo una **relazione affettiva** (anche a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale) tra reo e vittima.

Di grande rilievo è poi la previsione, contenuta nell'art. 5 *bis* della legge del 2013, di azioni a favore dei centri antiviolenza e delle case-rifugio. Da apprezzare specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri

Con la legge del 2013 viene introdotta una nuova **circostanza aggravante** che non riguarda in via esclusiva la violenza contro le donne, ma che ricorre ogni qual volta un delitto non colposo contro la vita e l'incolumità individuale viene commesso **in presenza** di un minore.

CODICE ROSSO 1

Infine la recentissima legge n. 69 del 19 luglio 2019, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, mediaticamente presentata come legge c.d. “codice rosso”

Introduce quattro nuovi delitti:

1. il delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** all’art. 612 *ter* c.p., mediaticamente denominato, con espressione non del tutto corretta, *revenge porn*, con cui si è inteso creare una nuova figura di reato

2. il delitto di **deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** all’art. 583 *quinquies* c.p.: non si tratta, in realtà, di una novità assoluta, ma della “promozione” di una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali

CODICE ROSSO 2

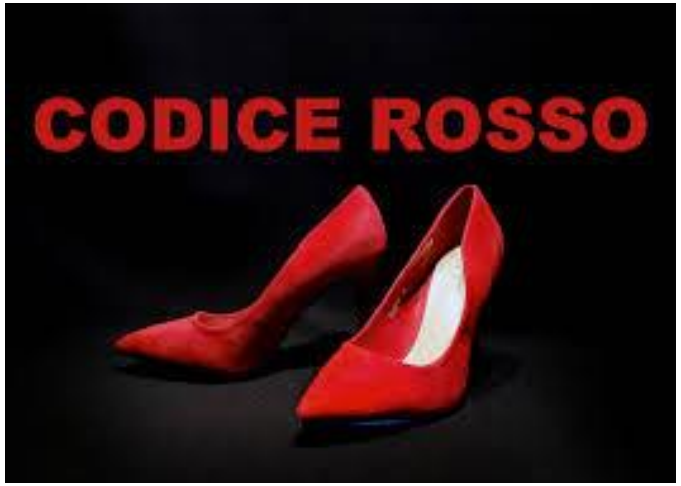

3. il delitto di **costrizione o induzione al matrimonio** all’art. 558 *bis* c.p., col quale si mira a prevenire e punire, il fenomeno dei c.d. matrimoni forzati, che colpisce soprattutto giovanissime donne immigrate

4. infine, il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** all’art. 387 *bis* c.p., attraverso il quale si è inteso presidiare con sanzione penale i provvedimenti sopra menzionati, la cui violazione, in precedenza, poteva essere sanzionata solo attraverso un aggravamento della misura

CODICE ROSSO 3

La legge “codice rosso” introduce anche numerose modifiche al codice di procedura penale, principalmente destinate a velocizzare le indagini e l’instaurazione del procedimento

Viene infatti modificato l’art. 347 co. 3 c.p.p., relativo alle **comunicazioni delle notizie di reato** da parte della polizia giudiziaria, da effettuarsi “immediatamente”, anche in forma orale, al pubblico Ministero.

La **polizia giudiziaria**, quando si tratta di uno dei delitti in parola, deve procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e porre, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

DATI DIREZIONE CENTRALE DI POLIZIA

I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale aggiornato al **20** novembre 2022 evidenzia che:

- nel periodo 1 gennaio – 20 novembre 2022 sono stati registrati 273 omicidi (+2% rispetto allo stesso periodo del 2021), con 104 vittime donne (- 5% rispetto allo stesso periodo del 2021 in cui le donne uccise sono state 109)

- le donne uccise in **ambito familiare/affettivo** sono state **88** (-6% rispetto dello stesso periodo del 2021 in cui le vittime sono state 94); di queste, **52 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner** (-16% rispetto alle 62 vittime dello stesso periodo del 2021).

DATI ISTAT

Secondo l’ultima nota ISTAT sulle vittime di omicidio **nel 2021** sono stati commessi **303 omicidi**.

In 184 casi le vittime sono uomini e in **119 sono donne** (il 39,3% del totale).

Le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139 (45,9% del totale), 39 uomini e 100 donne. Il **58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner** (57,8% nel 2020 e 61,3% nel 2019).

Fra i partner assassini nel 77,8% dei casi si tratta del marito, mentre tra gli ex prevalgono ex conviventi ed ex fidanzati. Il 25,2% delle donne è invece vittima di un altro parente, il 5% di un conoscente e il 10,9% di uno sconosciuto.

MOVENTI DELL’OMICIDIO

•La percentuale di donne uccise nella coppia o in famiglia è più alta tra le 45-54enni (94,7%) e tra le 55- 64enni (91,7%).

•Tra i moventi degli omicidi, il primo posto è occupato da “lite, futili motivi, rancori personali” (45,9%), valore rilevante per le vittime di entrambi i sessi (47,3% per gli uomini e 43,7% per le donne).

• Al secondo posto figurano i “motivi passionali” (11,6% degli omicidi), con una netta distinzione per sesso (20,2% per le donne e solo 6,0% per gli uomini).

ONU

La **Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne** è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 ed ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza

Il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse da donna, allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio

Nel corso della giornata televisioni e radio hanno dedicato vari servizi e riportato i messaggi, tra gli altri, del presidente Sergio Mattarella «numeri intollerabili [...] , la violenza contro le donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme»

e di Papa Francesco «Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l'umanità».

25 NOVEMBRE

Il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana, furono uccise tre attiviste politiche, le sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa) per ordine del dittatore Trujillo.

Quel giorno le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare.

Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.

I DATI DEI PRONTO SOCCORSO

Dati Istat-Ministero della Salute, Violenza e accessi delle donne in Pronto Soccorso

Nel 2021 si sono registrati circa **7 milioni di accessi al Pronto Soccorso di donne**, di cui quasi **6.300** con l'indicazione di **diagnosi di violenza** (9,3 ogni 10 mila accessi).

Nel periodo 2014-2021 l'incidenza degli accessi è molto bassa. A livello regionale si riscontra un range molto ampio rispetto alle media Italia passando nel 2014 da 0 in alcune realtà regionali a 10,7 ogni 10.000 accessi totali; nel 2021 da 0,3 a 19,8 ogni 10.000 accessi totali.

Ciò suggerisce una scarsa propensione a riconoscere il fenomeno della violenza di genere che denota la necessità di implementare iniziative di formazione del personale dei Pronto Soccorso.

PROGETTO IPAZIA

Il 24 febbraio 2022 nell'ambito delle iniziative finanziate dal Ministero della Salute - CCM 2021 (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie), è stato lanciato il Progetto IPAZIA - Strategie di prevenzione contro le donne e i minori

Il progetto intende estendere la formazione a operatori e operatrici dei servizi socio-sanitari della rete di **assistenza sanitaria territoriale.**